ISTITUTO DON BOSCO
Montecatini Terme

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di Organi Collegiali nella scuola paritaria, con particolare riferimento al D.L. 16 aprile 1994 n. 297, alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e alla C.M. del 18 marzo 2003, n. 31, il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore dell'Istituto Scolastico, sentiti i Coordinatori didattici di ogni singolo livello scolastico, al fine di garantire la partecipazione democratica delle varie componenti la Comunità scolastica - corpo docente e non docente, famiglie e alunni - alle scelte educative, amministrative e gestionali della scuola e per favorire il processo di attuazione e sviluppo del Progetto Educativo predisposto dall'Ente Gestore e condiviso dalle famiglie, delibera il seguente Regolamento per gli Organi Collegiali operanti nei singoli gradi e nell'intero plesso scolastico, stabilendone modalità di costituzione e procedure di funzionamento.

CHE COSA SONO

Gli Organi Collegiali sono organismi tesi a garantire la partecipazione democratica di ogni componente la comunità educante alla vita della scuola a livello di classe, sezione, scuola, plesso e ad un livello territoriale più ampio.

FINALITÀ

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali della scuola, che, escluso il Collegio docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Pertanto, l'Ente gestore per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti la vita della scuola, secondo lo spirito del Progetto Educativo e in ottemperanza alle norme legislative, con particolare riferimento alla legge 62/2000, istituisce i seguenti organi di partecipazione collegiale, regolandone l'attività.

RISPETTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Riconoscendo le specifiche finalità educative dell'istituzione scolastica, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le finalità espresse nel

Progetto Educativo, promulgato dall'Ente Gestore, al quale è demandato in ogni momento il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CONSIGLIO DI CLASSE

a. **COMPOSIZIONE E DURATA**

Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe (compresi eventuali insegnanti di sostegno) e, quando allargato alla componente dei genitori, da n. 2 rappresentanti dei genitori.

1. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella classe con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant'altro fosse ritenuto opportuno;
2. Il consiglio di classe è presieduto dal Preside o dal coordinatore di classe nominato dal Preside.
3. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni;
4. Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal Preside al coordinatore della classe o ad altro docente della classe.
5. Il consiglio di classe dura in carica un anno scolastico.
6. E' allargato alla componente genitori almeno una volta l'anno.
7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori avvengono durante l'assemblea di classe convocata nel mese di settembre/ottobre per alzata di mano o, se richiesto, a scrutinio segreto; apposito verbale verrà redatto e sottoscritto da due genitori.

b. **PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI**

Il Consiglio di classe esercita la propria funzione in ordine all'azione educativa e didattica della classe. In particolare:

1. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività educativa;
2. esprime pareri per l'adozione dei libri di testo;
3. propone iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica.

CONSIGLIO DI PLESSO

a. **COMPOSIZIONE E DURATA**

1. Il consiglio di plesso è composto da n. 2 rappresentanti dei docenti della scuola secondaria di primo grado, da n. 1 rappresentante del personale non docente, da n. 2 rappresentanti dei genitori oltre che dal Coordinatore della Secondaria di primo grado, dal Direttore dell'Istituto e dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore.
2. I rappresentanti del personale non docente sono eletti dal personale non docente afferente alla scuola secondaria di primo grado, ivi compreso il personale di segreteria, i rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Un eventuale incaricato del Legale rappresentante dell'Ente gestore sarà munito di delega.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di plesso, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant'altro fosse ritenuto opportuno.
4. Il consiglio di plesso è presieduto dal Preside e, in sua assenza, dall'insegnante più anziano.
5. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
7. I consigli di plesso durano in carica tre anni. Coloro che nel corso dell'anno perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata.
8. La data delle elezioni è stabilita dal Legale rappresentante dell'Ente - che ne darà comunicazione con congruo anticipo - entro e non oltre due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.
9. I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità prima dell'apertura dei seggi.
10. Il seggio sarà allestito in un luogo ritenuto idoneo all'interno della scuola o in altro luogo e con altra modalità ammessa dalla legge.
11. Il Presidente del seggio è nominato dall'Ente Gestore.

b. **PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI**

Il consiglio di plesso:
1. elabora indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;
2. elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
3. fatte salve le competenze del Collegio dei docenti nonché dell'Ente gestore della scuola, il consiglio interviene con propri pareri sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
4. provvede alla partecipazione della scuola alle attività culturali, sportive e ricreative;
5. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze nonché di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
6. esprime pareri circa l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
7. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del plesso;
8. partecipa, con proprio parere, all'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

COLLEGIO dei DOCENTI

a. **COMPOSIZIONE E RIUNIONI**

Il Collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente operante nella scuola ed è presieduto dal Preside.
Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dal Preside, che redige il verbale di ogni riunione.
Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il coordinatore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi

componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte a quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

b. **COMPETENZE**

Il Collegio dei docenti esercita la propria azione in materia di funzionamento didattico della scuola.

In particolare:

1. elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di plesso e di istituto;
2. cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme, i percorsi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita la propria azione nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
3. formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di plesso e di istituto e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
4. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività educativa;
5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i pareri dei consigli di classe;
6. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
7. propone iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola;
8. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di plesso e d'istituto, con votazione segreta;
9. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, in conformità con il Progetto Educativo e con le disposizioni dell'Ente gestore, il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, plesso e istituto.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CONSIGLIO DI CLASSE

a. **COMPOSIZIONE E DURATA**

Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe (compresi eventuali insegnanti di sostegno) e, quando allargato alla componente dei genitori e alunni, da n. 2 rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti alunni.

1. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella classe con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant'altro fosse ritenuto opportuno;
2. il consiglio di classe è presieduto dal Coordinatore didattico o dal coordinatore di classe nominato dal Coordinatore didattico
3. le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni;
4. le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal Coordinatore didattico al coordinatore della classe o ad altro docente della classe;
5. il consiglio di classe dura in carica un anno scolastico;

6. è allargato alla componente genitori studenti almeno una volta l'anno;
7. le elezioni dei rappresentanti dei genitori avvengono durante l'assemblea di classe convocata nel mese di ottobre per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto; apposito verbale verrà redatto e sottoscritto da due genitori;
8. le elezioni dei rappresentanti degli studenti avvengono durante l'assemblea di classe che si svolge in un'ora dell'orario curricolare; l'assemblea è convocata nel mese di ottobre su richiesta degli studenti al Coordinatore didattico.

b. **PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI**

Il Consiglio di classe esercita la propria funzione in ordine all'azione educativa e didattica della classe. In particolare:

1. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività educativa;
2. esprime pareri per l'adozione dei libri di testo;
3. propone iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica.

CONSIGLIO DI PLESSO

a. **COMPOSIZIONE E DURATA**

1. Il consiglio di plesso è composto da n. 2 rappresentanti dei docenti della scuola secondaria di secondo grado, da n. 1 rappresentante del personale non docente, da n. 2 rappresentanti dei genitori, da n. 2 rappresentanti degli studenti oltre che dal Coordinatore della scuola secondaria di secondo grado, dal Direttore e dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore.
2. I rappresentanti del personale non docente sono eletti dal personale non docente afferente alla scuola secondaria di secondo grado, ivi compreso il personale di segreteria; i rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; i rappresentanti degli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono eletti da tutti gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado. Un eventuale incaricato del Legale rappresentante dell'Ente gestore sarà munito di delega.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di plesso, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant'altro fosse ritenuto opportuno.
4. Il consiglio di plesso è presieduto dal Coordinatore didattico e, in sua assenza, dall'insegnante più anziano.
5. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
7. I consigli di plesso durano in carica tre anni. Coloro che nel corso dell'anno perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata.
8. La data delle elezioni è stabilita dal Legale rappresentante dell'Ente - che ne darà comunicazione con congruo anticipo - entro e non oltre due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.
9. I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità prima dell'apertura dei seggi.
10. Il seggio sarà allestito in un luogo ritenuto idoneo all'interno della scuola o in altro luogo e con altra modalità ammessa dalla legge.
11. Il Presidente del seggio è nominato dall'Ente Gestore.

b. **PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI**

Il consiglio di plesso:

1. elabora indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;
2. elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
3. fatte salve le competenze del Collegio dei docenti nonché dell'Ente gestore della scuola, il consiglio interviene con propri pareri sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
4. provvede alla partecipazione della scuola alle attività culturali, sportive e ricreative;
5. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze nonché di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
6. esprime pareri circa l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
7. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del plesso;
8. partecipa, con proprio parere, all'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

A. COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio di Istituto esercita le proprie competenze sui diversi ordini di scuola presenti in un medesimo plesso scolastico. È composto da n. 2 rappresentanti dei docenti, n. 2 rappresentanti dei genitori, n. 1 rappresentante del personale non docente, oltre che dai Coordinatori didattici dei diversi ordini scolastici presenti nell'Istituto, dal Direttore dell'Istituto, dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore o suo delegato, che può essere individuato anche tra le figure già facenti parte del Consiglio.

1. Il rappresentante del personale non docente è eletto dal personale non docente afferente all'intero Istituto, ivi compreso il personale di segreteria, quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Eventuale incaricato del Legale rappresentante dell'Ente gestore sarà munito di delega.

2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti o tecnici idoneamente identificati per particolari problematiche.

3. Il consiglio di Istituto è presieduto dal Legale rappresentante dell'Ente gestore e, in sua assenza, da un suo delegato.
4. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
6. Il consiglio di Istituto dura in carica tre anni. Coloro che nel corso dell'anno perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata dal Legale rappresentante dell'Ente – che ne darà comunicazione con congruo anticipo – entro e non oltre due mesi dalla decadenza del soggetto precedentemente eletto e decaduto. Il Consiglio continua ad operare, con le componenti ancora non decadute, nel tempo necessario alle nuove elezioni. Il Consiglio, una volta integrato, durerà in carica fino alla naturale scadenza, data in cui decadrà anche il nuovo consigliere.

7. La data delle elezioni è stabilita dal Legale Rappresentante dell'Ente - che ne darà comunicazione con congruo anticipo - entro e non oltre due mesi dalla scadenza del Consiglio precedente.
8. I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità prima dell'apertura dei seggi.
9. Il seggio sarà allestito in un luogo ritenuto idoneo all'interno della scuola o in altro luogo e con altra modalità ammessa dalla legge.
10. Il Presidente del seggio è nominato dall'Ente gestore.

B. PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il consiglio di Istituto:

1. elabora indirizzi generali per le attività dell'Istituto sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;
2. elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
3. predispone, di anno in anno, i contributi richiesti alle famiglie, per quote scolastiche, rimborsi accessori alla frequenza, mensa scolastica, trasporto alunni;
4. fatte salve le competenze del consiglio di classe, del collegio dei docenti nonché dell'Ente gestore, il consiglio interviene con propri pareri sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività dell'intero Istituto per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
5. provvede la partecipazione dell'istituto alle attività culturali, sportive e ricreative;
6. esprime pareri circa l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
7. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto;
8. esprime pareri in merito all'uso dei locali scolastici;
9. partecipa, con proprio parere, all'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
10. approva, laddove richiesto, la partecipazione a progetti finanziati con risorse pubbliche.

ASSEMBLEA DEI GENITORI

I genitori degli alunni della scuola della scuola secondaria di primo grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di Plesso o d'Istituto.
2. Le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore didattico o Preside.
3. L'assemblea di sezione o classe è convocata dal Coordinatore didattico o Preside su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.
4. L'assemblea di Plesso è convocata dal Coordinatore didattico o Preside o su richiesta del 20% dei genitori o dai rappresentanti del Consiglio di Plesso.
5. L'assemblea di Istituto è convocata dal Legale rappresentante dell'Ente gestore o su richiesta del 20 % dei genitori o dai rappresentanti del Consiglio di Istituto. Si riunisce per discutere l'andamento della scuola, per fornire indicazioni per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per suggerire iniziative extracurricolari.

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola previa richiesta al Coordinatore Didattico e secondo il Regolamento previsto dall'Istituto stesso.